

## III

(Atti preparatori)

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

522<sup>a</sup> SESSIONE PLENARIA DEL CESE DEI GIORNI 25 E 26 GENNAIO 2017

**Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale»**

[COM(2016) 593 final – 2016/0280 (COD)]

e sulla

**«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici»**

[COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)]

e sulla

**«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione»**

[COM(2016) 596 final – 2016/0278 (COD)]

(2017/C 125/03)

Relatore: **Juan MENDOZA CASTRO**

Consultazione	Parlamento europeo, 6 ottobre 2016 Consiglio, 26 ottobre 2016 e 24 ottobre 2016
Base giuridica	Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sezione	13 gennaio 2017
Adozione in sessione plenaria	25 gennaio 2017
Sessione plenaria n.	522
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	144/0/2

**1. Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 Il CESE accoglie con soddisfazione il pacchetto di misure per adeguare il diritto d'autore alle esigenze dell'economia digitale.

1.2 L'UE manca di un sistema integrato per il diritto d'autore. Nel quadro dell'istituzione di un tale sistema l'obiettivo principale è quello di eliminare la frammentazione, aumentando nel contempo la protezione dei creatori rispetto ai giganti tecnologici che dominano i mercati.

1.3 L'ambito del diritto d'autore è molto complesso, in quanto coesistono al suo interno varie parti interessate portatrici di interessi diversi, ma che necessitano l'una dell'altra. La normativa deve trovare un equilibrio tra i diritti di tutte le parti, evitando gli oneri burocratici e i requisiti superflui.

1.4 Di fronte all'approccio «graduale» della Commissione, il CESE suggerisce di rivedere e consolidare la normativa vigente, anche apportando modifiche ad altre direttive, contemplare l'opportunità di proporre misure per i casi di motori di ricerca in Internet e per il trasferimento gratuito di contenuti tramite reti Wi-Fi e di disciplinare determinati aspetti per mezzo di un regolamento.

1.5 Il Comitato rammenta l'importanza e la necessità che l'UE ratifichi in tempi brevi il Trattato di Marrakech in materia di diritto d'autore per il caso delle persone non vedenti.

1.6 **Trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni digitali di programmi televisivi e radiofonici:** il CESE ritiene che la proposta della Commissione sia adeguata e favorirà la distribuzione delle produzioni cinematografiche europee. Il principio del «paese d'origine» non è in contraddizione con la territorialità del diritto e con la libertà contrattuale.

1.7 **Adattare le eccezioni all'ambiente digitale e a quello transfrontaliero:** benché le proposte della Commissione individuino in maniera corretta i problemi, il CESE suggerisce una serie di modifiche a tali proposte al fine di meglio adeguare il diritto d'autore alle attuali esigenze. In particolare propone quanto segue:

- l'inclusione nel principio di nullità ipso iure di qualsivoglia accordo contrario alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore <sup>(1)</sup>;
- estrazione di testo e dati:
  - per promuovere le imprese innovatrici, il campo di applicazione (articolo 2 della proposta) dovrebbe includere i ricercatori e le imprese che agiscono a scopo di lucro;
  - è opportuno inserire nel testo il principio che i semplici fatti e dati non dovrebbero essere soggetti al diritto d'autore (di cui al considerando 8);
- **copie di opere per la conservazione del patrimonio culturale** <sup>(2)</sup>: chiarire e ampliare l'eccezione per rendere accessibili online, senza scopo di lucro, le opere fuori commercio o che non vengano fornite in maniera attiva dai titolari del diritto;
- sostituire il requisito che prevede l'uso di *terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni* <sup>(3)</sup>, rendendo tecnologicamente neutro l'accesso alle opere e agli altri materiali protetti;
- includere una nuova eccezione relativa alla **fornitura transfrontaliera non commerciale di documenti** da parte delle biblioteche e degli archivi europei;
- modificare l'eccezione per la **ricerca scientifica a scopo non commerciale** nella direttiva InfoSoc, in quanto si ritiene sia di difficilissima applicazione in determinati casi <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Come prevede la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 111 del 5.5.2009, pagg. 16-22, articolo 5) e la direttiva 96/9/CE (articolo 5), e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996 (GU L 77 del 27.3.1996, pagg. 20-28, articolo 15).

<sup>(2)</sup> Articolo 5 della proposta della Commissione COM(2016) 593 final.

<sup>(3)</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) della direttiva InfoSoc (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

<sup>(4)</sup> <http://libereurope.eu/blog/2016/10/14/basic-guide-eu-copyright-limitations-exceptions-libraries-educational-research-establishments/>

1.8 La sentenza con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che, a determinate condizioni, il **prestito di libri elettronici** (e-book) può essere assimilato a quello di un libro tradizionale <sup>(5)</sup> risponde ad una domanda ripetuta da parte degli utenti di biblioteche e istituti di istruzione.

1.9 Si giudica positivamente la proposta per la digitalizzazione, la distribuzione e l'uso transfrontaliero di **opere fuori commercio** (Titolo III, Capo 1).

1.10 È opportuno armonizzare l'eccezione della «**libertà di panorama**» mediante norme europee.

1.11 Il CESE sostiene il diritto esclusivo degli editori di giornali ad autorizzare o proibire, per un periodo di vent'anni, l'utilizzo digitale delle proprie pubblicazioni di carattere giornalistico.

1.12 Il CESE concorda con l'obbligo imposto ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e rendono accessibile al pubblico grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili determinati contenuti (**value gap**).

1.13 Il CESE ritiene che la proposta della Commissione comporti un progresso nella **protezione dei diritti degli autori**, i quali hanno diritto a una giusta remunerazione del loro sforzo creativo, ad essere associati al successo commerciale delle opere e al mantenimento di un alto livello di protezione e di finanziamento delle opere.

1.14 Va ricordata la necessità che le istituzioni della società civile contribuiscano a sensibilizzare ulteriormente gli utenti al rispetto delle disposizioni legislative in materia di diritti d'autore. Il CESE sostiene gli sforzi intrapresi dalla Commissione per combattere la pirateria e qualsiasi forma di uso illegale dei contenuti protetti dalle leggi.

## 2. Le proposte della Commissione

2.1 L'evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui si creano, si producono si distribuiscono e si sfruttano le opere e altro materiale protetto. Sono emersi nuovi utilizzi, nonché nuovi attori e nuovi modelli imprenditoriali. Nell'ambiente digitale si sono inoltre intensificati gli utilizzi transfrontalieri e si sono concretizzate nuove possibilità per il consumatore di accedere a contenuti protetti da diritto d'autore.

2.2 Per quanto gli obiettivi e i principi stabiliti nella legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore restino validi, è necessario adattare tale legislazione alla nuova realtà. Si rende necessario un intervento a livello di UE anche per evitare la frammentazione del mercato interno.

2.3 In questo contesto, nella comunicazione sulla Strategia per il mercato unico digitale <sup>(6)</sup>, adottata a maggio 2015, si constata la necessità di «assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del diritto d'autore e aprire maggiormente agli utenti l'accesso online alle opere in tutta l'UE», sottolineando l'importanza di migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale e chiarendo altresì la funzione dei servizi online nella distribuzione delle opere e degli altri materiali protetti.

2.4 A dicembre 2015, la Commissione ha pubblicato una comunicazione <sup>(7)</sup> nella quale delinea alcune azioni mirate e una visione a lungo termine ed esprime la necessità di far avanzare il mercato unico in quest'ambito, di aggiornare le norme adeguandole alla realtà digitale, di garantire che i settori creativi europei continuino ad essere competitivi e di mantenere un giusto equilibrio tra il diritto d'autore e gli altri obiettivi di politica pubblica.

2.5 Sulla base della recente proposta sulla portabilità transfrontaliera <sup>(8)</sup>, la Commissione propone ora un insieme di misure legislative che si prefiggono tre obiettivi:

- i) garantire un accesso più ampio ai contenuti all'interno dell'UE e raggiungere nuovo pubblico;

<sup>(5)</sup> Caso C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (GU C 14 del 16.1.2017, pag. 6).

<sup>(6)</sup> COM(2015) 192 final.

<sup>(7)</sup> COM(2015) 626 final.

<sup>(8)</sup> COM(2015) 627 final.

ii) adattare determinate eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero; e

iii) favorire un mercato per il diritto d'autore equo e ben funzionante.

2.6 In primo luogo, vi è una proposta di regolamento<sup>(9)</sup> volta a creare condizioni favorevoli per le nuove forme di distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici online e digitali, simili a quelle che si applicano alle trasmissioni tradizionali via satellite o via cavo. Le nuove norme, ispirate a quelle vigenti ai sensi della direttiva Satellite e cavo<sup>(10)</sup>, faciliteranno e agevoleranno l'acquisizione dei diritti che sono necessari per alcuni servizi online forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, nonché per i servizi di ritrasmissione. Tali norme sono volte a facilitare lo sviluppo del mercato e una maggiore diffusione delle produzioni televisive e radiofoniche europee, il che, a sua volta, porterà a una maggiore varietà a disposizione del consumatore in un contesto di maggiore diversità culturale.

2.7 Parallelamente, la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale<sup>(11)</sup> crea un nuovo meccanismo di negoziazione che faciliterà gli accordi di concessione di licenze al fine di diffondere le opere audiovisive nelle piattaforme di video su richiesta. Essa fa parte di uno sforzo politico più ampio volto a far fronte ai diversi fattori alla base della scarsa disponibilità di opere audiovisive europee, e in particolare di film, nell'UE.

2.7.1 I problemi relativi alla concessione di licenze e le difficoltà giuridiche e contrattuali connesse allo sfruttamento delle opere audiovisive europee nei servizi di video su richiesta saranno anche oggetto di un dialogo strutturato con le parti interessate, al fine di razionalizzare le modalità pratiche relative alla concessione di licenze e facilitare accordi di settore che portino a uno sfruttamento più costante e a una maggiore disponibilità di opere europee. La Commissione darà conto dei risultati di questo dialogo alla fine del 2018.

2.7.2 Infine, la presente proposta di direttiva presenta altresì soluzioni per facilitare la concessione di licenze sui diritti da parte delle istituzioni responsabili del patrimonio culturale, necessarie per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio, ma presentano comunque un grande valore culturale. L'accesso alle opere in contesti non commerciali, come ad esempio gli istituti d'istruzione, le biblioteche pubbliche o locali diversi dai teatri è altresì di grande importanza per alimentare la diversità culturale a fini didattici e a fini di partecipazione alla vita sociale. Inoltre, insieme all'associazione europea dei registi e delle agenzie cinematografici (EFAD) e al settore degli audiovisivi, la Commissione sta studiando la creazione e il finanziamento, per il 2017, di un catalogo di film europei con fini didattici.

2.8 Parallelamente, sono state adottate due proposte legislative<sup>(12)</sup> per l'applicazione della legislazione dell'UE relativa al Trattato di Marrakech, che impone alle parti di disporre eccezioni a favore delle persone con difficoltà di accesso al testo stampato affinché possano accedere ai libri e agli altri materiali stampati in un formato a loro adatto. La proposta di direttiva disporrà un'eccezione obbligatoria e ne garantirà l'esecuzione affinché tali copie in formati accessibili vengano prodotte e scambiate all'interno del mercato unico. La proposta di regolamento permetterà lo scambio transfrontaliero di tali copie all'interno dell'UE e dei paesi terzi che siano parti del Trattato.

### 3. Osservazioni generali

3.1 Il CESE accoglie con soddisfazione il pacchetto di misure per adeguare il diritto d'autore alle esigenze dell'economia digitale.

3.2 L'arte europea vanta posizioni di leadership mondiale, ma la produzione cinematografica, l'industria editoriale e la creazione artistico-musicale devono affrontare la frammentazione del mercato, la grande ricchezza che comporta la diversità culturale e linguistica, la transizione digitale e le difficoltà finanziarie.

3.3 La semplificazione del sistema delle autorizzazioni ha l'obiettivo di contribuire a diminuire tale frammentazione, a facilitare l'accesso transfrontaliero ai contenuti online e a creare un maggiore equilibrio nella protezione degli autori, soprattutto rispetto ai giganti imprenditoriali che controllano i mercati digitali.

<sup>(9)</sup> COM(2016) 594 final.

<sup>(10)</sup> Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993 (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

<sup>(11)</sup> COM(2016) 593 final.

<sup>(12)</sup> COM(2016) 596 final, COM(2016) 595 final.

3.4 L'ambito del diritto d'autore è molto complesso, in quanto coesistono al suo interno varie parti interessate portatrici di interessi diversi, ma che necessitano l'una dell'altra. La normativa deve trovare un equilibrio tra i diritti di tutte le parti.

3.5 La Commissione adotta un approccio «graduale»<sup>(13)</sup> e non propone una revisione completa, bensì integrazioni importanti alla normativa attuale. Il CESE suggerisce di prendere in considerazione:

- la revisione e il consolidamento del diritto in vigore, tra cui anche modifiche ad altre direttive come quelle concernenti la durata di protezione del diritto d'autore<sup>(14)</sup> e gli utilizzi consentiti di opere orfane<sup>(15)</sup>;
- il regolamento, come strumento adatto per la costruzione del mercato unico digitale<sup>(16)</sup>.
- La necessità o l'opportunità di prendere in considerazione i casi dei motori di ricerca in Internet e della trasmissione gratuita dei contenuti attraverso le reti Wi-Fi<sup>(17)</sup>.

#### 4. Le misure per garantire un accesso più ampio ai contenuti in tutta l'UE

##### 4.1 *Trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni digitali di programmi televisivi e radiofonici*<sup>(18)</sup>

4.1.1 Nell'UE, il settore della programmazione e della trasmissione radiofonica e televisiva conta quasi 12 000 imprese, impiega 255 000 persone e ha un giro d'affari pari a 66 500 milioni di euro<sup>(19)</sup>. La riforma è giustificata dal fatto che i meccanismi esistenti per facilitare l'autorizzazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi non comprendono la trasmissione online né determinate trasmissioni digitali.

4.1.2 Il CESE sostiene l'introduzione del principio di «paese d'origine» che è già sancito in materia di satellite<sup>(20)</sup> e non è in contraddizione con la territorialità del diritto e con la libertà contrattuale.

4.1.3 Il CESE ritiene che una modifica neutra dal punto di vista tecnologico della normativa sulla ritrasmissione digitale dovrebbe semplificare il processo di acquisizione dei diritti per i nuovi prestatori e, pertanto, anche migliorare l'accesso ai contenuti importanti per i consumatori.

4.1.4 La riforma, in modo opportuno, dispone che, laddove sussistano difficoltà relative alla concessione delle licenze, gli Stati membri garantiranno che un «organismo imparziale» faciliti gli accordi sull'accesso e sulla disponibilità di opere audiovisive nelle **piattaforme di video su richiesta**.

#### 5. Adattare le eccezioni all'ambiente digitale e a quello transfrontaliero<sup>(21)</sup>

5.1 Le biblioteche, i musei e gli archivi europei costituiscono uno spazio culturale per i cittadini europei e sono fondamentali per il trasferimento delle conoscenze, dell'istruzione e della ricerca. Al contempo, apportano un contributo economico importante in termini di diritto d'autore<sup>(22)</sup>.

<sup>(13)</sup> Comunicazione della Commissione COM(2016) 592 final.

<sup>(14)</sup> Direttiva 2006/116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (versione consolidata) (GU L 372 del 27.12.2006, pagg. 12-18).

<sup>(15)</sup> Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 5-12).

<sup>(16)</sup> Parere del CESE (GU C 264 del 20.7.2016, pag. 51).

<sup>(17)</sup> Si veda la sentenza della CGUE sul caso C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH (GU C 419 del 14.11.2016, pagg. 4-5).

<sup>(18)</sup> Cfr. la nota 9.

<sup>(19)</sup> Eurostat: Programming and broadcasting statistics (2015).

<sup>(20)</sup> Cfr. la nota 10.

<sup>(21)</sup> Cfr. la nota 11.

<sup>(22)</sup> Gli acquisti in questo campo valgono 4,8 miliardi di EUR l'anno: Outsell report, «Library Market Size, Share, Performance and Trends».

5.2 La mancata armonizzazione, legislazioni complesse, barriere geografiche e differenze linguistiche pongono i ricercatori europei in una situazione di svantaggio rispetto alle nazioni leader, come ad esempio gli USA. La riforma deve quindi conseguire tre obiettivi: ampliamento e adattamento alla nuova realtà tecnologica, creazione di un contesto obbligatorio e armonizzato e garanzia della certezza del diritto nella disciplina delle eccezioni e delle limitazioni<sup>(23)</sup>.

5.3 La convenzione dell'Aia (2014) mette in risalto il grande potenziale per l'innovazione e la ricerca rappresentato dall'estrazione di testo e dati. Per i ricercatori, le PMI e le grandi aziende tecnologiche, l'estrazione di testo e dati costituisce uno strumento fondamentale che, nell'UE, è sottoutilizzato a causa di restrizioni di natura giuridica, tecnologica e contrattuale.

5.4 La Commissione propone di istituire eccezioni obbligatorie in varie fattispecie:

- **estrazione di testo e dati a fini di ricerca scientifica** nel caso di riproduzioni ed estrazioni condotte da organismi di ricerca senza scopo di lucro;
- utilizzo digitale di opere e altro materiale a titolo puramente illustrativo **ad uso didattico**, nella misura in cui ciò sia motivato dallo scopo non commerciale perseguito; e
- **copie di opere per la conservazione del patrimonio culturale.**

5.5 Pur ritenendo che le proposte della Commissione individuino in modo corretto i problemi, il CESE propone delle modifiche per meglio adeguare la disciplina alle attuali esigenze (cfr. le conclusioni). Tra l'altro, è importante che le eccezioni al diritto d'autore non vengano meno a causa di accordi contrattuali o strumenti tecnologici. D'altra parte, è opportuno rivedere l'eccezione al diritto d'autore relativa alla ricerca scientifica a fini non commerciali [articolo 5, paragrafo 3, lettera a)] perché ritenuta di difficilissima applicazione<sup>(24)</sup>.

5.6 Il CESE chiede inoltre di armonizzare l'eccezione della «**libertà di panorama**», in base alla quale i privati cittadini possono scattare e condividere su Internet immagini di opere quali edifici e sculture che si trovano in luoghi pubblici. Pur confermando la rilevanza dell'eccezione, la Commissione ha deciso di lasciare in capo agli Stati membri la decisione sulla sua possibile applicazione, con carattere opzionale.

### 5.7 **Diritto d'autore e diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà**

5.7.1 Il Comitato rammenta l'importanza e la necessità che l'UE ratifichi, in tempi brevi, il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, entrato in vigore il 30 settembre 2016. Il Trattato permetterà a molti cittadini europei non vedenti o con disabilità visive di accedere a un maggior numero di opere accessibili, aprendo così loro le porte della cultura, dell'istruzione, dell'occupazione e, quindi, di una vera inclusione sociale.

5.7.2 Con le proposte di regolamento<sup>(25)</sup> e di direttiva<sup>(26)</sup>, l'Unione potrà adempiere a un obbligo internazionale assunto nel quadro del Trattato di Marrakech. Ciò è inoltre in linea con altri obblighi dell'Unione che derivano dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5.8 **Concessione di licenze e maggiore accesso ai contenuti.** Opportunamente, sarà possibile digitalizzare e diffondere **opere fuori commercio** pubblicate per la prima volta nell'UE (articolo 7) e la concessione di una licenza in uno Stato membro sarà valida in tutta l'UE (articolo 8).

### 5.9 **Nuovo diritto connesso per le pubblicazioni**

5.9.1 Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, della proposta di direttiva<sup>(27)</sup>, gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali il diritto esclusivo, per un periodo di vent'anni, ad autorizzare o vietare l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

<sup>(23)</sup> Cfr. *Towards a modern, more European Copyright Framework*. EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations); European Association of European Research Libraries (LIBER); Public Libraries 2020; International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

<sup>(24)</sup> Cfr. la nota 4.

<sup>(25)</sup> COM(2016) 595 final.

<sup>(26)</sup> COM(2016) 596 final.

<sup>(27)</sup> Cfr. la nota 11.

5.9.2 Il CESE sostiene questa misura per garantire una distribuzione giusta ed equa del valore tra gli editori di giornali che generano tali pubblicazioni e le piattaforme online che le utilizzano.

5.9.3 Il CESE rammenta che mentre molti editori di giornali, che svolgono un ruolo essenziale per la democrazia, si trovano a fronteggiare una crisi finanziaria che si traduce nella chiusura di pubblicazioni e nella perdita massiccia di posti di lavoro, i ricavi degli utilizzatori delle informazioni da essi generate sono in aumento <sup>(28)</sup>.

#### 5.10 *Utilizzo di contenuti protetti online*

5.10.1 I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con gli stessi prestatori di servizi. Da un lato, si disporrà di misure come l'uso di «tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti» e, dall'altro, tali prestatori dovranno fornire «informazioni adeguate» ai titolari dei diritti e istituiranno meccanismi di reclamo e ricorso. Gli Stati membri faciliteranno la cooperazione tra le parti <sup>(29)</sup>.

5.10.2 La misura, che il Comitato considera opportuna tende a colmare il divario di valore (*value gap*) esistente attualmente tra i titolari dei diritti e i prestatori di servizi della società dell'informazione, consentendo a tali titolari dei diritti di prendere decisioni migliori in merito all'uso dei loro prodotti. Vi sono esempi di servizi basati sulla pubblicità che ormai non compensano più in misura adeguata i creatori per il loro diritto d'autore, a differenza dei servizi online pagati tramite abbonamento che, invece, lo fanno <sup>(30)</sup>.

#### 6. Un migliore funzionamento del mercato dei diritti d'autore

6.1 Il CESE condivide la dichiarazione della Commissione secondo cui le violazioni del diritto d'autore su scala commerciale, in cui i trasgressori traggono indebito vantaggio dalle opere e dagli investimenti altrui, costituiscono oggi una minaccia seria per i creatori europei. In assenza di un sistema di applicazione efficace ed equilibrato, il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale (DPI) non sono adeguatamente protetti e gli investimenti nella creatività e nell'innovazione sono frenati <sup>(31)</sup>.

6.2 Gli autori hanno diritto a una giusta remunerazione del loro sforzo creativo, ad essere associati al successo commerciale delle opere e al mantenimento di un alto livello di protezione e di finanziamento delle opere <sup>(32)</sup>.

6.3 Nella proposta, che il CESE ritiene adeguata, si dispongono misure volte a rafforzare i poteri contrattuali degli autori. Se da un lato gli Stati membri dovranno garantire l'obbligo di trasparenza e meccanismi di adeguamento dei contratti e di risoluzione extra-giudiziale dei conflitti, la riforma rafforza la capacità negoziale degli autori e degli artisti <sup>(33)</sup>.

6.4 È opportuno segnalare la necessità che le organizzazioni pubbliche e private della società civile contribuiscano, negli ambiti di loro competenza, a sensibilizzare gli utenti sul fatto che gli autori devono essere retribuiti per le loro opere nel quadro stabilito dalla legge.

Bruxelles, 25 gennaio 2017

*Il presidente*  
*del Comitato economico e sociale europeo*  
Georges DASSIS

---

<sup>(28)</sup> Nel 2015, gli incassi delle piattaforme Internet sono stati pari a 153,65 miliardi di USD e, secondo le stime, raggiungeranno i 260,36 miliardi di USD nel 2020. Cfr. <https://www.statista.com/statistics/237800/global-internet-advertising-revenue/>.

<sup>(29)</sup> Cfr. articolo 13.

<sup>(30)</sup> Secondo Jan Hückmann & Dora Grunwald, YouTube, con 1 miliardo di utenti, ha pagato nel 2015 630 milioni di USD in diritti d'autore; Spotify, con poco più di 10 milioni di utenti, ha pagato 2 miliardi di USD. Cfr. l'argomentazione di Google contro questa misura all'indirizzo <https://europe.googleblog.com/2016/09/european-copyright-theres-better-way.html>

<sup>(31)</sup> Cfr. la nota 13.

<sup>(32)</sup> Cfr. la nota 16.

<sup>(33)</sup> Come si contempla attualmente nella direttiva 2014/26/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).